



Titolo VII Classe 4
Allegati 1

N. 40

Prot. ...14315
Trieste, ...13/5/2008

- Ai Chiar.mi Sigg. Presidi
di Facoltà
- Al Direttore della Scuola Spec. per
l'Insegnamento nella Scuola secondaria
Loro Sedi

Oggetto: conferimento di incarichi di insegnamento per l'a.a. 2008/2009.

Come già comunicato con rettorale prot. n. 20145 dd. 6.7.2007, ai sensi della legge 3.8.2007, n. 127 le disposizioni in materia di affidamenti e supplenze di cui all'art. 12 della legge 19.11.1990 n. 341 sono applicabili fino al termine del corrente anno accademico.

Pertanto, il Senato Accademico ed il Consiglio di amministrazione dd. 22 e 30.4.2008, in mancanza di disposizioni che proroghino per il prossimo anno accademico la vigenza del citato art. 12, tenuto conto delle norme in materia contenute nella legge 230/2005 (art. 1, commi 10,11 e 16) e del parere dd. 12.4.2006 della Commissione tecnico-consulativa per la legge 230/05, hanno approvato la seguente disciplina per il conferimento degli insegnamenti vacanti per l'a.a. 2008/09:

- A) Affidamento di corsi o moduli curriculari (c.11)
Possono essere affidati a titolo gratuito dalle Facoltà, previa emissione di bandi di vacanza (come da schema allegato) e compatibilmente con la programmazione didattica, a ricercatori e assistenti di ruolo ed a professori incaricati stabilizzati dell'Ateneo, fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico.
- B) Conferimento di incarichi di insegnamento a titolo gratuito o retribuito (c.10)
In attesa di definire le modalità di applicazione del comma 10 in conformità alle indicazioni che perverranno dal Ministero, le Facoltà, previa emissione di bandi di vacanza (come da schema allegato) possono provvedere, con delibera del Consiglio di Facoltà, ad attribuire gli insegnamenti secondo le seguenti priorità:
1. conferimento a professori, ricercatori e assistenti di ruolo e professori incaricati stabilizzati della Facoltà.
In mancanza:
 2. conferimento a professori, ricercatori, assistenti di ruolo e professori incaricati stabilizzati di altra Facoltà o Università.
In mancanza:
 3. conferimento, mediante stipula di contratti di diritto privato, a candidati in possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento sui professori a contratto.



Le Facoltà, nel deliberare il conferimento di incarico (comma 10) o l'affidamento (comma 11) a ricercatori di ruolo, assistenti e professori incaricati stabilizzati, dovranno attestare l'attribuzione del titolo di professore aggregato per la durata del corso o modulo, e cioè per l'anno accademico in cui viene svolta l'attività didattica conferita; in caso di conferimento ad anno accademico già iniziato, il titolo di professore aggregato verrà attribuito dalla data del conferimento e fino al termine dell'anno accademico.

In questa fase transitoria, gli incarichi di insegnamento di cui al comma 10, conferiti a docenti e ricercatori di ruolo dell'Ateneo, possono essere retribuiti – nei limiti delle disponibilità di bilancio – nel rispetto della seguente casistica:

1. per tutti i professori a tempo pieno: solo se svolti oltre le 120 ore di didattica frontale e le 350 ore annue di didattica complessive;
2. per i professori a tempo definito in servizio alla data di entrata in vigore della legge 230/2005 (20.11.2005): solo se svolti oltre le 90 ore di didattica frontale e le 250 ore annue di didattica complessive;
3. per i professori a tempo definito nominati in data successiva al 20.11.2005: solo se svolti oltre le 80 ore di didattica frontale e le 250 ore annue di didattica complessive;
4. per i ricercatori e gli assistenti di ruolo: solo se svolti oltre il limite dell'impegno didattico orario effettivo stabilito, anno per anno, dal Consiglio di Facoltà di ciascun singolo ricercatore o assistente.
5. per i professori incaricati stabilizzati: solo se svolti oltre l'impegno didattico relativo al corso attinente alla qualifica di professori incaricati.

Per quanto riguarda il conferimento di insegnamenti mediante stipula di contratti di diritto privato, il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 1, II comma, del Regolamento "Professori a contratto", i predetti contratti sono rinnovabili con lo stesso soggetto per non più di sei anni accademici consecutivi e che il Senato accademico, nella seduta del 21.11.2006, ha ritenuto inderogabile tale limite temporale, rimanendo in attesa dell'emissione dei decreti ministeriali previsti dal comma 10 della legge n. 230/2005 in materia di incarichi di insegnamento.

Si fa presente che:

- nella seduta del 22.4.2008 il Senato Accademico ha deliberato di verificare se si possa procedere al rinnovo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, dei contratti di insegnamento con lo stesso soggetto, previa valutazione positiva delle attività didattiche svolte dal docente da parte della Facoltà e del rispettivo Comitato per la didattica e senza il ricorso alla procedura di emissione di bandi di vacanza;
- nella seduta dd. 30.4.2008 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di consentire ai ricercatori a contratto a tempo determinato di concorrere al conferimento degli insegnamenti, previa verifica di ammissibilità ai sensi della normativa vigente.

Al riguardo si fa riserva di successive comunicazioni a conclusione delle verifiche richieste.

Distinti saluti.

Il Rettore



SCHEMA DI BANDO DI VACANZA

AVVISO

Si comunica che per l'anno accademico **2008/2009**, nell'ambito del *corso di laurea* in della Facoltà di risultano scoperti i seguenti insegnamenti:

INSEGNAMENTO.....SSD.....ore.....CFU.....

INSEGNAMENTO.....SSD.....ore.....CFU.....

INSEGNAMENTO.....SSD.....ore.....CFU.....

alla cui copertura il Consiglio della Facoltà provvederà con le seguenti modalità:

A) - mediante affidamento a titolo gratuito di corsi o moduli curriculari (art.1,comma 11, legge 230/2005) a ricercatori di ruolo, assistenti e professori incaricati stabilizzati dell'Ateneo

- o **mediante conferimento di incarico di insegnamento** (art. 1,comma 10, legge 230/2005), a titolo gratuito o retribuito, a professori di ruolo, ricercatori universitari di ruolo, assistenti di ruolo e professori incaricati stabilizzati, appartenenti alla stessa Facoltà, o in mancanza, ad altra Facoltà di questo Ateneo o ad altra Università,

Gli incarichi di insegnamento (comma 10), che rientrino nei limiti delle ore di didattica frontale e dell'impegno didattico complessivo previsti per i docenti e ricercatori di ruolo, sono conferiti a titolo gratuito.

A condizione che le disponibilità di bilancio lo consentano, gli incarichi di insegnamento (comma 10) conferiti a docenti/ricercatori dell'Ateneo verranno retribuiti solo se svolti oltre i limiti degli impegni didattici specificamente previsti per le diverse qualifiche, e precisamente:

Professori di ruolo a tempo pieno: oltre le 120 ore di didattica frontale e le 350 ore annue di didattica complessiva;

Professori di ruolo a tempo definito in servizio alla data di entrata in vigore della legge 230/2005 (20.11.2005): oltre le 90 ore di didattica frontale e le 250 ore annue di didattica complessiva;

Professori di ruolo a tempo definito dell'Ateneo nominati dopo il 20.11.2005: oltre le 80 ore di didattica frontale e le 250 ore annue di didattica complessiva;

Professori incaricati stabilizzati: oltre l'impegno didattico relativo al corso attinente alla qualifica di professori incaricati.

Ricercatori e assistenti di ruolo: oltre il limite dell'impegno didattico effettivo stabilito, anno per anno, dal Consiglio di Facoltà di ciascun singolo ricercatore o assistente.

Per la durata del corso o modulo conferito (comma 10) o affidato (comma 11), ai ricercatori, assistenti e professori incaricati stabilizzati verrà attribuito il titolo di professore aggregato.

Gli interessati dovranno presentare domanda di conferimento (comma 10) o affidamento (comma 11) al Preside della Facoltà, in carta semplice, indicando la qualifica attualmente rivestita nonché il settore scientifico-disciplinare di inquadramento ed allegando i documenti, titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione.

Il personale di altre sedi universitarie dovrà allegare alla domanda il nulla osta dell'Università di appartenenza o, in mancanza, copia della richiesta dello stesso nulla osta.

B) mediante stipula di contratto di diritto privato di lavoro autonomo con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, alle condizioni e modalità previste dal vigente Regolamento professori a contratto dell'Università di Trieste.

I contratti hanno durata massima di un anno accademico e sono rinnovabili, presso l'Ateneo, con lo stesso soggetto, previa valutazione positiva delle attività didattiche svolte dal docente, da parte della Facoltà, per non più di sei anni accademici consecutivi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Il corrispettivo (al lordo per il docente) è fissato in euro

I predetti contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria statali.

Non è possibile la stipula di contratti con coloro che si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità:

- chi sia dipendente di Università italiana;
- chi ricopra uno dei mandati, cariche o uffici, di cui all'art. 13 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 e successive modificazioni ;
- chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio, presso l'Università di Trieste, con diritto a pensione anticipata di anzianità;
- chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio, presso una delle Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.L.vo 3.2.1993 n. 29, con diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro o impiego con l'Università di Trieste nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio;
- chi fruisca di una borsa di studio, erogata dall'Università di Trieste, per la frequenza di corsi di perfezionamento e di scuole di specializzazione, per attività di ricerca post-dottorato e per il perfezionamento all'estero, attinente allo stesso insegnamento o ad insegnamenti affini a quello da conferire per contratto.

Con i seguenti soggetti è possibile la stipula di contratti alle condizioni rispettivamente indicate:

- cittadini stranieri, purchè in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di soggiorno;
- dipendenti dello Stato e di Enti pubblici, a condizione che siano stati autorizzati alla stipula dall'Amministrazione di appartenenza;
- appartenenti ad Enti con i quali l'Università ha in atto una convenzione, ai sensi dell'art.27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382, a condizione che l'Ente conceda il nulla osta e che l'attività didattica sia svolta al di fuori dell'orario di servizio; l'attività svolta nell'ambito dell'orario di servizio è senza oneri per l'Università;
- titolari di assegni per collaborazione ad attività di ricerca presso l'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 30.12.1997 n. 449, a condizione che l'attività didattica sia svolta al di fuori dell'impegno quale assegnista e previo parere favorevole del Dipartimento di afferenza;
- iscritti ad un corso o scuola di dottorato di ricerca dell'Università di Trieste o istituiti presso altra sede universitaria e ai quali questo Ateneo partecipi quale sede convenzionata, a condizione che l'attività didattica sia a carattere sussidiario, integrativo o tecnico-pratico, sia svolta al di fuori degli impegni del corso di dottorato e non comprometta l'attività di formazione alla ricerca.

Gli interessati dovranno presentare domanda al Preside della Facoltà in carta semplice, allegando alla domanda i documenti, titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione.

I candidati cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea possono dimostrare la conformità all'originale dei documenti, titoli e pubblicazioni presentate, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come previsto dagli artt. 19 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445. Possono altresì dimostrare il possesso dei documenti e titoli mediante le dichiarazioni sostitutive consentite dal DPR n. 445/2000.

I candidati cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono avvalersi delle suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le disposizioni speciali contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero e nelle convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

I candidati cittadini extracomunitari non regolarmente soggiornanti in Italia devono produrre i documenti, titoli e pubblicazioni in originale o copia conforme all'originale. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

TERMINE DI SCADENZA per la presentazione delle domande e dei relativi allegati:

IL PRESIDE